

Concorso pubblico, per esami, a n. 8 posti di cat. D, posizione economica D1, dell'area amministrativo-gestionale per le esigenze di Sapienza Università di Roma. N. 3 posti sono prioritariamente riservati agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1014, comma 3, e all'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. N. 1 posto è esclusivamente riservato al personale di Sapienza Università di Roma rivestente la cat. C.

VERBALE N.3 RIVALUTAZIONE RISPOSTE PROVA SCRITTA

Oggi 25 ottobre 2021, alle ore 18:00, si riunisce telematicamente la Commissione giudicatrice della selezione indicata in epigrafe.

Il Responsabile del settore Concorsi Personale TAB e CEL della Sapienza Università di Roma ha inoltrato, alla Commissione, le istanze con cui alcuni candidati hanno chiesto la rivalutazione della risposta, da loro fornita, in ordine ad alcuni quesiti oggetto della prova scritta espletatasi il 15/10/2021.

In particolare, le istanze riguardano le seguenti domande:

La durata massima del mandato dei componenti del Collegio dei Revisori è quattro anni?

- A. No
- B. Sì, solo nel caso di Università istituite prima del 30/12/2010
- C. Sì, solo nel caso di Università istituite dopo del 30/12/2010
- D. Sì, rinnovabile una sola volta

Risposta indicata come corretta dalla Commissione: D

Nell'ambito della conferenza di servizi è ammissibile un ripensamento in via di autotutela?

- A. Sì, spetta all'Amministrazione che indice
- B. No, salvo casi eccezionali
- C. No, mai
- D. Sì, spetta alla singola amministrazione partecipante

Risposta indicata come corretta dalla Commissione: A

L'avvalimento è:

- A. è un accordo integrativo del provvedimento ex art 11 L 241/90
- B. un contratto atipico
- C. un contratto tipico
- D. è un accordo tra pubbliche amministrazioni ex art 15 L 241/90

Risposta indicata come corretta dalla Commissione: B

In quale articolo del Nuovo codice sono enucleati i principi generali in materia di trasparenza?

- A. Nell'art. 40
- B. Nell'art. 56
- C. Nell'art. 29
- D. Nell'art. 32

Risposta indicata come corretta dalla Commissione: C

Con riferimento alla domanda “La durata massima del mandato dei componenti del Collegio dei Revisori è quattro anni?”, la Commissione, all'unanimità, precisa quanto segue:

L'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, al comma 1, stabilisce i principi e i criteri direttivi per la revisione degli statuti delle Università statali.

In particolare, con riferimento alla durata massima del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti, il medesimo comma 1, alla lettera p), prevede quanto segue:

“[...] composizione del collegio dei revisori dei conti (...) durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale

dependente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili”

La legge di riforma del sistema universitario (norma di rango primario), pertanto, ha stabilito:

- in quattro anni la durata massima dell’organo di controllo
- la sua rinnovabilità per una sola volta.

L’Università La Sapienza, in virtù dell’autonomia di cui gode ai sensi dell’art. 6, comma 1, della Legge 9 maggio 1989, n. 168, ha legittimamente fissato nel proprio Statuto una durata di tre anni (tre anni precisi, non un massimo di tre anni), proprio nel rispetto del limite massimo di cui alla citata previsione legislativa. La risposta corretta è, quindi, quella indicata dalla Commissione (*lettera D*) cui si afferma che **la durata massima** del Collegio dei Revisori dei Conti è pari a quattro anni con una sola possibilità di rinnovo.

Con riferimento alla domanda “*Nell’ambito della conferenza di servizi è ammissibile un ripensamento in via di autotutela?*”, la Commissione, all’unanimità, precisa quanto segue:

Ai sensi dell’art. 14-quater della Legge n. 241/1990, nell’ambito della Conferenza dei Servizi, le amministrazioni che vi partecipano possono sollecitare l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, L. n. 241/1990, norma che disciplina l’«annullamento d’ufficio» di un provvedimento ritenuto illegittimo. Le stesse amministrazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, possono sollecitare l’amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, disposizione che disciplina la «revoca del provvedimento» ad efficacia durevole da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, al fine di renderlo inidoneo a produrre ulteriori effetti.

In dottrina (SCOCA) si è sostenuto che lo jus poenitendi dell’amministrazione procedente è esercitabile soltanto attraverso la convocazione di una nuova conferenza di servizi, poiché il provvedimento esce dalla disponibilità della pubblica amministrazione procedente, essendo le determinazioni tra loro interdipendenti. Si rende, allora, necessario il consenso di tutti i partecipanti¹. La decisione presa in sede di conferenza di servizi decisoria è, dunque, immediatamente esecutiva, salvo l’esercizio, officioso o su istanza di una delle amministrazioni partecipanti, del potere di autotutela da parte della P.A. procedente, soggetta, però, alla teoria del cosiddetto *contrarius actus*², secondo la quale non è possibile l’adozione di atti di autotutela unilaterali da parte dell’amministrazione procedente, ma è necessario che sia convocata una nuova conferenza di servizi, dopo attento vaglio della richiesta formulata, al fine di compiere una complessiva rivisitazione collegiale dell’assetto degli interessi coinvolti³. L’obiettivo, più o meno dichiarato, della disciplina di legge è quello di evitare comportamenti dilatori od omissivi da parte delle amministrazioni partecipanti (si veda, in tal senso la relazione illustrativa allo schema di decreto, pag. 10)⁴.

A ribadire tali assunti è il Tribunale Amministrativo Regionale umbro, che ha stabilito che «qualora un provvedimento sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l’eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del “*contrarius actus*”»⁵.

¹ G. GARDINI, *La conferenza di servizi: la complicata esistenza di un istituto di semplificazione*, in http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/GARD/GARDINI_urbino2006.pdf

² C. CARICASOLE e P. ALGIERI, *La conferenza di servizi*, in <http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/La%20conferenza%20di%20servizi,%20di%20CLAUDIA%20CARICASOLE%20e%20PIETRO%20ALGIERI.pdf>

³ F. GUALANDI, *La nuova conferenza di servizi: le modifiche della riforma Madia*, Rimini, 17 marzo 2017, in [http://www.architettirimini.net/arc/images/Corsi/2017-03-](http://www.architettirimini.net/arc/images/Corsi/2017-03-17_TitoliEdilizi/conferenza%20servizi%20Rimini%20marzo%202017.pdf)

[17_TitoliEdilizi/conferenza%20servizi%20Rimini%20marzo%202017.pdf](http://www.architettirimini.net/arc/images/Corsi/2017-03-17_TitoliEdilizi/conferenza%20servizi%20Rimini%20marzo%202017.pdf)

⁴ F. GUALANDI, *Ibidem*

⁵ TAR Umbria - Sez. I, 16.1.18, N. 00106/2018 REG.PROV.COLL. N. 00202/2017 REG.RIC.

Dello stesso tenore è una decisione del TAR palermitano nel 2019, laddove afferma che «Le amministrazioni che hanno adottato atti endoprocedimentali in seno alla conferenza non possono operare in autotutela per far venire meno l'assenso espresso, in quanto la conferenza di servizi rappresenta un modulo procedimentale che conduce all'adozione di un provvedimento che assorbe gli atti riconducibili alle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza o che, regolarmente invitate, avrebbero dovuto prendervi parte. Diversamente opinando, si porrebbe nel nulla la disciplina dettata in tema di dissenso o di mancata partecipazione all'interno della conferenza di servizi di primo grado»⁶.

Anche il Consiglio di Stato è intervenuto in modo chiaro sul tema dell'autotutela nella conferenza dei servizi, affermando che «le amministrazioni che hanno adottato atti endoprocedimentali in seno alla conferenza di servizi non possono operare in autotutela per far venire meno l'assenso espresso, in quanto la conferenza di servizi rappresenta un modulo procedimentale che conduce all'adozione di un provvedimento che assorbe gli atti riconducibili alle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza o che, regolarmente invitate, avrebbero dovuto prendervi parte. Spetta, quindi, all'amministrazione procedente valutare se indire una nuova conferenza di servizi avente ad oggetto il riesame dell'atto adottato secondo le modalità già seguite in occasione dell'adozione del provvedimento di primo grado»⁷.

Essendo la determinazione conclusiva della conferenza una decisione pluristrutturata, è l'amministrazione procedente il soggetto che mantiene la responsabilità piena del procedimento e che deve valutare l'esistenza dei presupposti per l'indizione di una nuova conferenza e l'esercizio, all'interno di questa, del potere di autotutela.

Le Amministrazioni partecipanti possono richiedere all'amministrazione procedente di esercitare il proprio potere di annullamento d'ufficio (peraltro fermo restando che quest'ultima potrebbe rigettare la richiesta dando il relativo preavviso ex art. 10-bis, L. 241/1990), tuttavia è pacifico che non spetta loro agire in autotutela.

Alla luce di quanto espresso, si può, dunque, affermare e ribadire che la via dell'autotutela (che può ben essere sollecitata, anche da una singola amministrazione partecipante) è esercitabile soltanto dall'amministrazione procedente che indice la conferenza dei servizi.

Rebus sic stantibus, la formulazione del quesito permette l'univocità di una sola risposta esatta, ossia quella indicata dalla Commissione (*lettera A*).

Con riferimento alla domanda "***L'avvalimento è?***", la Commissione, all'unanimità, ritiene che, tenuto conto della più recente giurisprudenza sul punto, siano da considerarsi corrette sia la risposta "*contratto tipico*" sia quella "*contratto atipico*" e, pertanto, riconosce a tutti i candidati che abbiano fornito una delle predette risposte il punteggio di 1.

Con riferimento alla domanda "In quale articolo del Nuovo codice sono enucleati i principi generali in materia di trasparenza?", la Commissione, all'unanimità, precisa quanto segue:

la Commissione, come da proprio verbale del n. 2 del 15 ottobre 2021, ricorda che la prova relativa alla procedura in oggetto è iniziata alle ore 17.08 e che, a seguito di richieste di chiarimento pervenute alla stessa da parte di alcuni candidati circa il riferimento normativo del quesito, alle ore 17.25 il Presidente aveva ripetutamente fornito, a mezzo microfono, a tutti i candidati l'indicazione che le parole "Nuovo Codice" fossero da intendersi "Nuovo codice degli appalti". Tale indicazione veniva, altresì, ribadita dagli altri componenti della Commissione che in quel momento stavano effettuando sorveglianza all'interno del padiglione 3 della Nuova Fiera di Roma, luogo della prova.

La Commissione prende atto delle lamentate difficoltà acustiche pervenute da più candidati e, pur rilevando di aver fornito tempestivamente la predetta precisazione e pur rilevando che era facoltà di tutti i candidati rinnovare la richiesta di precisazione o segnalare di non aver inteso la stessa, dopo ampia discussione, ritiene, al fine di assicurare un'equità sostanziale, di attribuire a tutti i candidati la risposta quale esatta, qualunque sia stata l'alternativa selezionata. Tale determinazione è assunta all'unanimità.

⁶ TAR Sicilia – Palermo – Sez. I, 5.6.19, n. 1502

⁷ Consiglio di Stato, Sez. V, 27.8.14, n. 4374

Il presente verbale è trasmesso, a cura del Segretario, al Responsabile del settore Concorsi Personale TAB e CEL della Sapienza Università di Roma per gli adempimenti di competenza.

La Commissione precisa, inoltre, che qualora dovessero pervenire ulteriori istanze relative alla rivalutazione delle medesime risposte, l'Ateneo potrà fare espresso rinvio al contenuto di riscontro fornito con il presente verbale.

Alle ore 20.00, la seduta ha termine.

Il verbale viene sottoscritto dal segretario, dott.ssa Marika Prudentino, e accettato per via telematica dagli altri componenti della Commissione

F.to La Commissione
